REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2339/88 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1988

che adegua gli importi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee concernente l'indennità giornaliera di missione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico a una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tale Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (¹) e modificati, da ultimo, dal regolamento (Euratom, CECA,

CEE) n. 2338/88 (²), in particolare l'articolo 13, paragrafo 9 dell'allegato VII di detto statuto e gli articoli 22 e 67 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno procedere ad un adeguamento degli importi dell'indennità giornaliera di missione per tener conto dell'evoluzione delle spese rilevata nelle diverse sedi di servizio degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato VII dello statuto, l'articolo 13 è modificato nel modo seguente :

1) la tabella figurante al paragrafo 1, lettera a) è sostituita dalla tabella seguente :

(in franchi belgi) Ш Gradi Gradi da A 4 a A 8 da LA 4 a LA 8 Altri A1 a A3 e LA3 gradi e categoria B Belgio 2 485 3 625 3 355 Danimarca 2 9 4 0 5 455 5 045 Germania 2 295 4 060 3 755 Grecia 1 480 2 390 2 210 Spagna 2015 3 9 7 5 3 675 Francia 2 215 3 845 3 555 Irlanda 2 400 4 480 4 145 Italia 2 3 5 5 4 535 4 195 Lussemburgo 2 3 3 0 3 625 3 355 Paesi Bassi 2 520 4 390 4 060 Portogallo 1 680 3 260 3 015 Regno Unito 2 130 4 740 4 385 >

- 2) il testo del paragrafo 2, prima frase è sostituito dal testo seguente :
 - « 2. Oltre all'importo indicato nella colonna I della tabella è rimborsato il conto dell'albergo comprendente il prezzo della camera, il servizio e le tasse, esclusa la prima colazione, nei limiti degli importi massimi seguenti:

* .	(in franchi
	belgi)
Belgio	2 700
Danimarca	4 960
Germania	2 925

2 120
2 120
3 345
3 105
4 000
4 260
2 410
3 660
3 155
3 490 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º agosto 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
Th. PANGALOS